



**Unione dei Comuni  
Val D'Himera Settentrionale  
Provincia di Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale di Scillato, relativa a: " **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2017.-**".

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI**

nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 7 del 24 Gennaio 2017,

**VISTA** la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 13/02/2017 prot. 508 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 14/02/2017 prot. 69 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di conferma delle Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" per l'anno 2017

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC e successive modifiche ed integrazioni , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17 febbraio 2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**VISTO** l'art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

**VISTA** la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. n. 300 del 29.12.2014;

**VISTA** la Legge di stabilità 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 28.12.2015 n. 208 (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

**VISTA** la Legge di stabilità 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 21.12.2016 n. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 )

**CONSIDERATO** che la determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.

**CONSIDERATO** che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta del 25 per cento.

**CONSIDERATO** che viene applicata la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate e copia di esso dovrà essere comunicato all'Ufficio Tributi consegnandolo al protocollo dell'Ente.

**VISTO** il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) che classifica il Comune di Scillato totalmente montano e quindi esente dal pagamento dell'IMU dei terreni;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta, a decorrere dall'anno 2016, esenti i terreni agricoli ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (**comune totalmente delimitato**) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione

**CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare (suolo, costruzioni, ed elementi strutturalmente connessi), escludendo dalla stima diretta i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**RICHIAMATO** il comma 169 dell'art.1 della legge finanziaria 296/2006: "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** l'art. 1, comma 26 della legge di Stabilità per l'anno 2016 (**208/2015**) che stabilisce che gli enti locali e le regioni non possono aumentare per l'anno 2016 le aliquote o le tariffe dei tributi ad essi spettanti;

**VISTO** l'art. 1, comma 42 della legge di Stabilità per l'anno 2017 (**232/2016**) con il quale viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

**PRESO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017, è stato rinviato al 31 Marzo con disposizione data dal decreto Milleproroghe 2017;

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2016, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017 ;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 17 febbraio 2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2016, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

**-ALIQUOTA 2,00 per mille**

**per abitazione principale** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze  
(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)

**-ALIQUOTA 10,60 per mille**

**per tutti gli immobili del gruppo catastale "D"** immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014

(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero " per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per mille)

**-ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**

(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 ,10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,60 per mille)

**-DETRAZIONE di € 200,00** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

### **PROPONE**

**1) DI CONFERMARE** le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2017 :

**-ALiquota 2,00 per mille**

**per abitazione principale** nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero per mille - somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille)

**-ALiquota 10,60 per mille**

**per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”** immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014

(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 , 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero “ per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

**-ALiquota 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)**

(aliquota massima IMU consentita al 31.12.2013 ,10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero “ per mille -somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille)

**2) DI CONFERMARE** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2017:

**a)** per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**4) DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

**5) DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 09/09/2014 pubblicata sul portale del Federalismo Fiscale;

**6) DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

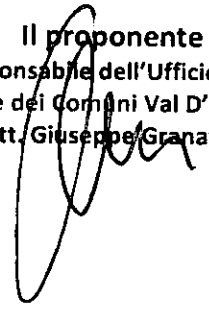
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

**7) DI DARE ATTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**8) DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Scillato 20/02/2017

**Il proponente**  
Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi  
dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale  
Dott. Giuseppe Granata



=====

**Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale  
(Comuni di Caltavuturo, Sciafani Bagni e Scillato)  
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa**

☒ ha espresso parere favorevole.

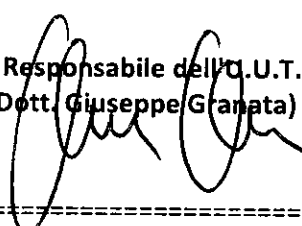
ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_

Scillato, 20/02/2017

**Il Responsabile dell'U.T.  
(Dott. Giuseppe Granata)**



=====

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del Comune di Scillato  
in ordine alla regolarità contabile**

☒ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_

ovvero

☐ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato

*21/02/2017*

**Il Responsabile del Settore  
(Rag. Santo Di Stefano)**



=====

**Il Revisore dei Conti del Comune di Scillato  
in ordine al contenuto della proposta di deliberazione in oggetto.**

Il sottoscritto Revisore dei Conti, visto l'art. 239, lettera b, comma 1, punto 1 e 7 del T.U.E.L. così come modificato dal Decreto Legge 10/10/2012 n. 174

☐ ha espresso parere favorevole.

ovvero

☐ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni

\_\_\_\_\_

ovvero

☐ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Scillato \_\_\_\_\_

**IL REVISORE DEI CONTI**